



COMUNE DI CISANO SUL NEVA

Provincia di Savona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 79

OGGETTO: DOTAZIONE ORGANICA, FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019/2021 E PIANO ASSUNZIONALE 2019 – ESAME ED APPROVAZIONE.

Nell'anno DUEMILADICIOTTO, addì CINQUE del mese di DICEMBRE alle ore 09:00, nella Sede Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Risultano:

Cognome e nome	Presente	Assente
NIERO MASSIMO	X	
RAVERA SERGIO	X	
ROSSI GUIDO	X	

Presiede: Sig. Massimo Niero - Sindaco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Vincenzo Trevisano, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DOTAZIONE ORGANICA, FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019/2021 E PIANO ASSUNZIONALE 2019 – ESAME ED APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco – Presidente;

DATO ATTO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche.

VISTO l'art. 6 D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

- *1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici, per le finalità indicate all'art. 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano triennale dei fabbisogni, di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*
- *2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo, emanate ai sensi dell'art. 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'art. 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità, di cui all'art. 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate, sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*
- *3. In sede di definizione del piano, di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione, in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo, di cui all'art. 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'art. 2, comma 10-bis, del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti, avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*
- *4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità, di cui all'art. 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche, il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente, nel rispetto delle previsioni, di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti, di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*
- *(...) 6. Le amministrazioni pubbliche, che non provvedono agli adempimenti, di cui al presente articolo, non possono assumere nuovo personale.*

VISTO, altresì, l'art. 6-ter, D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, che recita:

- *“1. Con decreti di natura non regolamentare, adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.*
- *2. Le linee di indirizzo, di cui al comma 1, sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'art. 60.*
- *3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti, di cui al comma 1, sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'art. 8, comma 6, della L. 05.06. 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti, di cui al comma 1, sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.*
- *4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale, di cui all'art. 60, sono, a tal fine, implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.*
- *5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica, secondo le modalità definite dall'art. 60, le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali, che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”*

RILEVATO che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con D.P.C.M. 08.05.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27.07.2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare, ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti;
- l'art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che *"(...) il divieto, di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/ 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...), comunque, solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo, di cui al primo periodo"*;

VISTI:

- l'art. 39, comma 1, della L. 27.12.1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:
 - *1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità, di cui alla L. 02.04.1968, n. 482;*
- l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita:
 - *1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità, di cui alla L. 12.03.1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*
 - *2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 39 del D.Lgs. 27.12.1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.*
 - *3. Gli enti locali, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente..*
 - *4. Per gli enti locali, le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti, che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo;*

RICHIAMATO l'art. 33 del D.Lgs. 30.03.2011, n. 165, come sostituito dall'art. 16 della L.12.11.2011, n. 183, relativo alle eccedenze di personale, il quale, ai commi da 1 a 4, così dispone:

- 1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*
- 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale, di cui al comma 1, non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*
- 3. La mancata attivazione delle procedure, di cui al presente articolo, da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*
- 4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area;*

CONSIDERATO che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

DATO ATTO che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "*dotazione organica*" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale, che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente, nel caso degli enti locali, che restano efficaci, a tale scopo, tutte le disposizioni di legge vigenti, relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali;

ATTESO che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili, posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica, per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- prevede che si applichino, nonostante l'estensione a tutti gli enti locali del vincolo stabilito dal pareggio di bilancio, introdotto dalla Legge di stabilità 2016, i vincoli secondo che gli enti locali siano stati o meno soggetti al patto di stabilità interno nel 2015;
- tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale, in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

VISTO l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27.12.2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti, nel 2015, a patto di stabilità, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti "*assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali*" (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle "*sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente*" (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale, scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);
- gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di modifica (comma 557-quater) (*triennio 2011-2013*);

VISTI, inoltre:

- l'art. 3, comma 5, D.L. 24.06.2014, n. 90, che recita: "*Negli anni 2014 e 2015, le regioni e gli enti locali, sottoposti al patto di stabilità interno, procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'art. 16, comma 9, del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della L. 27.12.2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni, per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è, altresì, consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'art. 76, comma 7, del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 06.08.2008, n. 133, è abrogato. Le amministrazioni, di cui al presente comma, coordinano le politiche assunzionali dei soggetti, di cui all'art. 18, comma 2-bis, del citato D.L. n. 112/2008, al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo art. 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.*";

- l'art. 3, comma 5-quater, D.L. 24.06.2014, n. 90, che recita: "*Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo, cessato dal servizio nell'anno precedente, e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.*"

- l'art. 3, comma 6 del D.L. 24.06.2014, n. 90, che recita: "*I limiti, di cui al presente articolo, non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, ai fini della copertura delle quote d'obbligo.*";

VISTO, altresì, l'art. 9, comma 28, D.L. 31.05.2010, n. 78, il quale testualmente recita:

Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli artt. 62, 63 e 64 del D.Lgs. 30.07.1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici, di cui all'art. 70, comma 4, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, fermo quanto previsto dagli artt. 7, comma 6, e 36 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio, di cui all'art. 70, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 10.09.2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti, di cui al primo e al secondo periodo, non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità ed ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni, di cui al presente comma, costituiscono principi generali, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione, di cui all'art. 36 del D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite, di cui ai precedenti periodi, è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013, gli enti locali possono superare il predetto limite per le

assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali, mediante forme di lavoro accessorio, di cui all'art. 70, comma 1, del D.Lgs. 10.09.2003, n. 276. Le limitazioni, previste dal presente comma, non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale, di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della L. 27.12.2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che, comunque, la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono, in ogni caso, escluse dalle limitazioni, previste dal presente comma, le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del testo unico, di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. Omissis. Il mancato rispetto dei limiti, di cui al presente comma, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che, nell'anno 2009, non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009;

VISTO, inoltre, l'art. 1, comma 47 della L. 30.12.2004, n. 311, che dispone *“In vigore di disposizioni, che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente”;*

RICHIAMATO l'art. 30 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, e, in particolare, il comma 2-bis, a mente del quale *“Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità, di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.”;*

ATTESO che, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, sent. n. 5830/2010), la norma in esame impone alle pubbliche amministrazioni, che devono coprire eventuali posti vacanti del proprio organico, di avviare le procedure di mobilità, prima di procedere all'espletamento delle procedure concorsuali;

VISTO l'art. 30, comma 2 sexies, D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui *“le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione, previsti all'art. 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto”;*

VISTO, altresì, l'art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004, che prevede, al fine della realizzazione dei servizi istituzionali e del conseguimento di una economica gestione delle risorse, la possibilità, per gli enti locali, di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti, cui si applica il medesimo C.C.N.L., per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, previo assenso dell'Ente di appartenenza;

RICHIAMATA la previsione, di cui all'art. 1, comma 557, della L. 30.12.2004, n. 311, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)”*, secondo la quale *“I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”;*

ATTESO che, secondo la deliberazione n. 23/2016 della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, il limite di spesa, previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito dalla L. 30.07.2010, n. 122, non trova applicazione, nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della L. 30.12. 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della L. 27.12.2006, n. 296;

RICHIAMATA la deliberazione delle Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 1/2017, in base alla quale "Ai fini della determinazione del limite di spesa, previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale, che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate, né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti, stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del D.Lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento";

VISTO l'art. 5 del D.L. 19.06.2015, n. 78, recante disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale, nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali, convertito, con modificazioni, dalla L. 06.08.2015, n. 125, in base al quale fino al completo assorbimento del personale di polizia provinciale è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale, con qualsivoglia tipologia contrattuale, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato, effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e, comunque, per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili;

VISTO, altresì, il comma 234 dell'art. 1, su richiamato, che recita: "*Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità, in attuazione dei commi 424 e 425 dell'art. 1 della L. 23.12.2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate, nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni, di cui al citato comma 424 dell'art. 1 della L. n. 190/2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 .09.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30.09.2015. Per le amministrazioni, di cui al comma 425 dell'art. 1 della L. n. 190/2014, si procede mediante autorizzazione delle assunzioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente*";

ATTESO che, a seguito della conclusione delle procedure di ricollocazione del personale in soprannumero degli enti di area vasta, ai sensi dell'art. 1, comma 234, della L. n. 208/2015, con nota dell'Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico del Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 7202 in data 02.02. 2017, è stato comunicato il ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione e le procedure di mobilità anche per la Regione Liguria e per gli enti locali, che insistono sul suo territorio. Resta fermo l'art. 6, comma 7, del D.Lgs. n. 178/2012;

RICHIAMATO il testo dell'art. 9, comma 1-quinquies, D.L. n. 113/2016, il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni, che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni, che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

CONSIDERATO che, per quanto attiene ai limiti finanziari, previsti dalla L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), in caso di assunzione di personale, con decorrenza dall'anno 2017, si applica il comma 723, che dispone: "*In caso di mancato conseguimento del saldo, di cui al comma 710, contenimento dei saldi di*

finanza pubblica, gli enti, di cui al comma 709, devono conseguire un saldo non negativo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, nel caso di non rispetto di tale limite, l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto, altresì, divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati, che si configurino come elusivi della presente disposizione”;

VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

- n. 3/2005 in data 03.11.2005, ad oggetto: “*Direttiva concernente gli adempimenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 35, comma 4, del D.L.gs. 30.03.2001, n. 165 in materia di avvio delle procedure concorsuali*”;
- n. 3/2006 in data 02.05.2006, ad oggetto: “*Linee di indirizzo per una corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane, chiarimenti sulla responsabilità della dirigenza e degli organi di controllo interno in materia di personale*”;
- n. 4/2008 del 18.04.2008, ad oggetto: “*L. 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) – Linee guida ed indirizzi in materia di mobilità*”;

VERIFICATO che il Comune di Cisano sul Neva conta, al 31.12.2017, un numero di abitanti inferiore a 5.000;

CONSIDERATO, ai fini dell’impiego ottimale delle risorse, come richiesto dalle Linee Guida sopra citate, che:

- si rileva la necessità di perseguire l’ottimale distribuzione del personale, tramite la mobilità interna ed esterna;
- si rileva la necessità di prevedere ogni forma di ricorso a tipologie di lavoro flessibile, ivi comprese quelle comprese nell’art. 7 D.Lgs. n. 165/2001;
- le assunzioni delle categorie protette, all’interno della quota d’obbligo, devono essere garantite anche in presenza di eventuali divieti sanzionatori, purché non riconducibili a squilibri di bilancio;

RICORDATO che questo ente:

- ha rispettato i vincoli del pareggio di bilancio per l’anno 2017;
- ha rispettato il limite, di cui all’art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 e ss. mm. e ii.;
- ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti pari al 26,47%;

ESAMINATO il piano inerente la programmazione dei fabbisogni di personale nel triennio 2019/2021 ed il piano assunzionale 2019, elaborati, su proposta del Segretario Comunale/Responsabile del Servizio competente, che comprende la copertura dei sotto indicati posti previsti in pianta organica o extra pianta organica, ove ne ricorrano i presupposti, secondo le modalità di accesso a fianco di ciascuno riportate:

ANNO 2019

- ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, CAT. D - PART TIME 50% - TEMPO INDETERMINATO, MEDIANTE MOBILITA’ VOLONTARIA O UTILIZZO/ COMANDO DI PERSONALE DI ALTRO ENTE, EX ART. 14 CCNL 22.01.2004;

- ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CAT. D - TEMPO INDETERMINATO, MEDIANTE MOBILITA' VOLONTARIA O UTILIZZO/ COMANDO DI PERSONALE DI ALTRO ENTE, EX ART. 14 CCNL 22.01.2004;

ANNO 2020

==

ANNO 2021

==

CONSIDERATO che detta programmazione è stata elaborata, la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente, a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale, connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

ATTESO, in particolare, che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33 D.Lgs. n. 165/2001 con deliberazione G.C. n. 77 in data odierna, non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

DATO ATTO, dunque, che, come indicato nelle Linee Guida sopra richiamate, *“l’indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni”*;

DATO ATTO che è stata effettuata una ricognizione delle spese di personale 2018 e quantificato, in € 468.320,54, il limite di spesa di personale, per l'anno 2019;

RITENUTO che il predetto programma attua gli indirizzi e le scelte in materia di politica del personale, organizzazione e articolazione degli uffici e dei servizi che questa Amministrazione considera prioritari e imprescindibili, al fine di garantire la funzionalità degli uffici e dei servizi interni ed esterni e conservare gli standard minimi di efficienza, efficacia e buon andamento dell'Ente nel rispetto di norme inderogabili di legge;

SOTTOLINEATO che, in considerazione delle ridotte dimensioni dell'Ente, dell'esiguo numero di dipendenti, nonché dell'avvenuto consolidamento di situazioni giuridiche, conseguenti a scelte adottate in vigenza di un diverso regime di contenimento della spesa, non è possibile ridurre ulteriormente la spesa di personale, senza mettere a rischio gli standard minimi di efficienza, efficacia e buon andamento dell'Ente;

PRECISATO che l'Amministrazione, su proposta del Segretario Comunale/Responsabile del Servizio competente, si riserva di modificare in qualsiasi momento detto piano programmatico inerente il fabbisogno di personale, nonché il piano assunzionale 2019, completando il quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione, in relazione:

- alle assunzioni, che si renderanno necessarie per la copertura dei posti, la cui vacanza venisse determinata da mobilità di personale, dimissioni volontarie o altra causa interruttiva del rapporto, da parte di alcuni dei dipendenti;
- per portare a compimento i processi di razionalizzazione e riorganizzazione amministrativa;

- e, comunque, nel rispetto dei limiti posti dalla normativa vigente;

DATO ATTO che:

- questo Ente non è soggetto agli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile, previsti dalla L. n. 68/1999;
- questo Ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- il piano occupazionale 2019-2021 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;
- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006;

DATO ATTO, inoltre, che:

- l'art. 16, comma 1 bis, della stessa L. n. 160/2016, con una modifica all'art.1, comma 228, della L. n. 208/2015, a favore dei Comuni con popolazione da 1.001 a 10.000 abitanti, ha previsto l'innalzamento delle ordinarie facoltà assunzionali, per il personale non dirigente, dal 25% al 75% della spesa dei cessati nell'anno precedente, valevoli per il triennio 2016-2018, a condizione che il rapporto dipendenti popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con D.M. dell'Interno, di cui all'art. 263, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
- che il rapporto medio dipendenti popolazione di questo Ente è inferiore a quello per classe demografica, definito con D.M. dell'Interno 24.07.2014, che prevede, per i Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti, un rapporto di 1/137 (abitanti, al 31.12.2016, $2094/137 = 15,28$);

CONSIDERATO CHE la suddetta programmazione è stata sottoposta, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448 e s. m. ed .i, all'organo di revisione contabile, il quale si è espresso positivamente;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 6 del 30.01.2018 - esecutiva ai sensi di legge -, con la quale è stata approvata l'attuale dotazione organica dell'ente;

- RITENUTO di modificare la dotazione organica organica dell'ente (All. A), così da renderla coerente con il quadro normativo aggiornato testè richiamato.
- DATO ATTO che il piano occupazionale 2019-2021 è predisposto sulla base della nuova dotazione organica e della normativa sopra richiamata, tenendo conto delle esigenze dell'ente;
- DATO ATTO, altresì, che, con deliberazione di G.C. n.78 in data odierna, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2019/2021, in attuazione di quanto previsto dall'art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale, per il periodo 2019-2021 e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 58 del 31.07.2018, concernente l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;

VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

- il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
- il D.P.C.M. 08.05.2018;
- il C.C.N.L. Funzioni locali 21.05.2018;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di APPROVARE, per le motivazioni esposte in narrativa, la nuova dotazione organica dell'Ente, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (All. A);

1. di APPROVARE, per le motivazioni esposte in narrativa, alle quali integralmente si rinvia ed ai sensi dell'art. 91, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il qui di seguito piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019-2021, dando atto che lo stesso è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale, previste dagli artt. 30, 34-bis e 35 del D.Lgs. n. 165/2001 e delle Linee Guida, di cui al D.P.C.M. 08.05.2018, comportante la copertura dei posti previsti in pianta organica, secondo le modalità a fianco di ciascuno riportate:

ANNO 2019

- ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, CAT. D - PART TIME 50% - TEMPO INDETERMINATO, MEDIANTE MOBILITA' VOLONTARIA O UTILIZZO/ COMANDO DI PERSONALE DI ALTRO ENTE, EX ART. 14 CCNL 22.01.2004;
- ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CAT. D - TEMPO INDETERMINATO, MEDIANTE MOBILITA' VOLONTARIA O UTILIZZO/ COMANDO DI PERSONALE DI ALTRO ENTE, EX ART. 14 CCNL 22/01/2004;

ANNO 2020

==

ANNO 2021

==

2. di DARE ATTO che detta programmazione:

- non prevede stabilizzazioni di lavoratori socialmente utili, ai sensi della normativa vigente;
- è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 e dell'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006;

2. l'andamento della spesa di personale, conseguente all'attuazione del piano occupazionale, è in linea con quanto previsto dall'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e dall'art. 3, comma 5, D.L. 24.06.2014, n. 90;

3. di TRASMETTERE, ai sensi dell'art. 6-ter, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019 – 2021 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che, fino all'avvenuta trasmissione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano;

4. di DARE ATTO che detta programmazione è stata sottoposta, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28.12./2001, n. 448 e s. m. ed .i, all'organo di revisione contabile, il quale si è espresso positivamente;
5. di DEMANDARE al Responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;
6. di TRASMETTERE, in elenco, il presente verbale ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;
7. di DICHIARARE, con separata, unanime e favorevole votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI CISANO SUL NEVA

DOTAZIONE ORGANICA, APPROVATA CON DELIBERAZIONE G.C. N. 6 DEL 30.01.2018

AREA FUNZIONALE	POSTI IN ORGANICO				
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	Totale
AREA AMMINISTRATIVA	0	2	1	1	4
AREA FINANZIARIA	0	1	0	1	2
AREA TECNICA	0	4	1	2	7
Totale	0	7	2	4	13

NUOVA DOTAZIONE ORGANICA

CATEGORIE	DOTAZIONE	IN SERVIZIO	VACANTI
D	4	2 ¹	2
C	2	2 ²	0
B3	1	1	0
B	5	5	0
A	0	0	0
TOTALI	12	10	2

PER AREE

AREA AMMINISTRATIVA

CATEGORIE	DOTAZIONE	IN SERVIZIO	VACANTI
D	1	1 ³	0
C	0	0	0
B3	1	1	0
B	2	2	0
A	0	0	0
TOTALI	4	4	0

¹ Di cui 1 part-time

² Di cui 1 in corso di assunzione entro il 31.12.2018

³ Part-time

AREA FINANZIARIA

<i>CATEGORIE</i>	<i>DOTAZIONE</i>	<i>IN SERVIZIO</i>	<i>VACANTI</i>
D	1	0	1
C	0	0	0
B3	0	0	0
B	1	1	0
A	0	0	0
TOTALI	2	1	0

AREA TECNICA

<i>CATEGORIE</i>	<i>DOTAZIONE</i>	<i>IN SERVIZIO</i>	<i>VACANTI</i>
D	2	1	1
C	1	1 ⁴	0
B3	0	0	0
B	3	3	0
A	0	0	0
TOTALI	6	5	1

⁴ In corso di assunzione entro il 31.12.2018

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Massimo NIERO
(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo TREVISANO
(firmato digitalmente)

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva per dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo TREVISANO
(firmato digitalmente)
